



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROC. N. R.G. 80/2025 PU

Il tribunale di Pordenone, riunitosi in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Rodolfo Piccin	presidente e relatore
dott. Francesco TONON	giudice
dott. Antonio Albenzio	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il 14 ottobre 2025 BIASIN Fabiola C.F. BSNFBL73E46I403W nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 06/05/1973e residente a Cinto Caomaggiore (VE), in via U. Grandis n. 20, rappresentata e difesa, dall' avv.to Riccardo MUZ del Foro di Pordenone, ha chiesto la liquidazione controllata del suo patrimonio poiché sovraindebitata.

Il gestore Avv. Carla FRACASSO ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 269 CCI, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza e alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione dei beni.

La documentazione prodotta risulta allo stato sufficientemente completa e idonea a ricostruire la situazione economica e patrimoniale della debitrice: in particolare, da essa emerge che BIASIN versa in stato di sovraindebitamento, avendo debiti scaduti e non pagati per complessivi € 183.303,85 originati da finanziamenti (€ 151.202,54) e debiti di firma (e 32.021,31).

BIASIN Fabiola ha documenta di percepire un reddito mensile netto di circa € 1.660,00, comprensivo di tredicesima mensilità, pari ad annuali € 19.968,00

Il nucleo familiare della debitrice è composto, oltre che dalla stessa, anche dalla madre CERON Silvana, nata a Sesto al Reghena (PN) il 27/02/1950, e dalla figlia BALLARDIN Irene nata a Portogruaro (VE) il 05/06/2005.

La figlia BALLARDIN Irene non è occupata; la madre CERON, a seguito dei chiarimenti depositati l'11 febbraio 2026, risulta percepire una pensione di mensili € 1.100,00 circa, destinata oltre che per la cura di sé anche per la manutenzione dell'abitazione ove il nucleo risiede.



La madre CERON, inoltre, ha sottoscritto proposta irrevocabile d'acquisto della quota di comproprietà dell'abitazione spettante alla figlia, per € 20.000,00: sicché l'apporto di CERON al sostentamento del nucleo familiare va apprezzato in termini patrimoniali più che reddituali.

Afferma e documenta il debitore che il fabbisogno mensile per il sostentamento del suo nucleo familiare è pari a € 1.318,00: tenuto conto delle disponibilità economiche del nucleo familiare, risulta congruo fissare l'importo di reddito da escludere dalla liquidazione nella misura di € 1.320,00 mensili,

Poiché l'attività di liquidazione include il conferimento alla procedura di somme percepite dal debitore a titolo di attività lavorativa dipendente, ne consegue che le operazioni di liquidazione avranno la durata minima di tre anni dalla apertura della procedura, onde massimizzare il soddisfacimento dei creditori: con la considerazione che l'art. 282 CCII, nella parte in cui prevede che il debitore possa conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione, salva chiusura in epoca anteriore, individua il limite temporale massimo nel quale i beni futuri del debitore possono essere utilmente acquisiti all'attivo.

Per altro aspetto, si segnala che Il programma di liquidazione dovrà prevedere la fine delle operazioni entro un termine ragionevole, e dovrà in ogni caso essere idoneo a far sì che la procedura concorsuale rispetti, complessivamente, il termine massimo di ragionevole durata ex art. 2, co 2-bis l. n. 89/2001, fissato in sei anni.

Il programma sarà suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio.

Quanto all'accertamento del passivo ex art. 273 CCII, il Liquidatore compirà l'effettivo accertamento dei crediti vantati nei confronti del debitore e la graduazione degli stessi nel puntuale rispetto delle legittime cause di prelazione; nell'interesse tanto del debitore quanto della massa dei creditori, potrà eccipire fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei crediti oggetto di domanda di insinuazione, nonché l'inefficacia dei titoli sui quali il credito o la relativa prelazione sono fondati.

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di BIASIN Fabiola C.F. BSNFBL73E46I403W nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 06/05/1973e residente a Cinto Caomaggiore (VE), in via U. Grandis n. 20;

NOMINA giudice delegato il dott. Rodolfo Piccin;

NOMINA liquidatore giudiziale l'Avv. Carla FRACASSO di Pordenone, non sussistendo ragioni ostative alla conferma dell'O.C.C.;

DISPONE che il debitore depositi entro sette giorni l'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;



ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il Liquidatore non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di chiedere al Giudice Delegato l'autorizzazione per il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto direttamente in attuazione a cura del Liquidatore;

DICHIARA ai sensi dell'art. 268, co 4, lett. b), CCII che non sono compresi nella liquidazione i redditi percepiti dal debitore sino all'importo di euro 1.320,00 netti mensili per dodici mensilità, mentre ogni somma ulteriore dovrà essere versate senza ritardo al liquidatore;

DISPONE che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della sentenza sugli immobili di proprietà del debitore nonché sui beni mobili registrati

AVVERTE che dalla data di deposito della domanda è sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet www.fallimentipordenone.com, nonché sul sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia;

DISPONE che dalla data del presente provvedimento non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione (art. 150 e art. 151 CCI);

DISPONE che l'intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato alla soddisfazione dei creditori, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

DISPONE che il liquidatore:

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;



- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione.

AVVERTE il liquidatore:

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del Liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII.

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese della presente sentenza;

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 19/02/2026.

il Presidente
dott. Rodolfo Piccin

